

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Settima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliata in VIA BEAUMONT 15 10138 TORINO presso il difensore avv. IANNUZZI LORENA

PARTE RICORRENTE

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in VIA SUSÀ, 43 10138 TORINO presso il difensore avv. GAETINI LAURA

PARTE CONVENUTA

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.11.2011, ha pronunciato la seguente

IL CASO.it
ORDINANZA

esaminate le memorie depositate nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.;

ritenuto che i capi di prova per interpello e testi dedotti da parte ricorrente siano:

- . capi 1,2,3,4,6,8,9: irrilevanti avendo ad oggetto circostanze non contestate (come espressamente affermato nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. di controparte);
- . capi 5,10: irrilevanti ai fini di causa, al pari dei capi da 11 a 15 ove volti a provare la collaborazione lavorative dei coniugi (ed altresì irrilevanti in relazione alla questione delle modalità di accesso ad internet alla luce di quanto di seguito esposto);
- . capo 7: in parte documentale (cfr. doc. 1) e in parte valutativo;
- . capi 16 e 27: inammissibili in quanto generici;
- . capo 25: irrilevante non essendo contestata la cessazione della convivenza a tale epoca;
- . capo 26: irrilevante in quanto documentale, non avendo il convenuto disconosciuto la sottoscrizione nei modi e termini di cui agli artt. 214 ss c.p.c.;



rilevato quanto ai capi da 17 a 24 (aventi ad oggetto non la prova diretta della relazione extraconiugale del convenuto, ma la conoscenza avutane dalla moglie tramite la lettura dei messaggi telefonici e di posta elettronica, quali riprodotti documentalmente), che:

. la controparte ne eccepisce l'inammissibilità in quanto la condotta in essi indicata costituisce illecito di rilevanza penale con riferimento alla cognizione e successiva produzione della corrispondenza (elettronica nella forma di e-mail e messaggi), senza peraltro operare il disconoscimento ai sensi degli artt. 2712 ss c.c.;

. pertanto i capi di prova si palesano irrilevanti essendo volti a provare fatti e cose rappresentate in riproduzioni documentali non contestate in sé, quanto alla genuinità o autenticità, ma solo nella loro utilizzabilità per le conseguenze penali connesse;

. sotto quest'ultimo profilo, la cui valutazione definitiva deve comunque essere riservata alla sede decisoria e non deve necessariamente essere effettuata preventivamente in sede istruttoria, si rilevi in ogni caso fin d'ora che: a) in materia di trattamento di dati personali l'art. 24 lett. f) D. Lgs 30.6.2003, n. 196 esclude la richiesta di consenso nell'ipotesi di diffusione necessaria 'per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria' purché i dati siano trattati per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; l'art. 13 esclude parimenti l'informativa preventiva nelle medesime ipotesi; b) ancora, l'art. 160 comma 6 riserva alla disciplina processuale in materia civile e penale la questione della validità, efficacia e utilizzabilità di tali atti; c) il contemperamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa deve dunque essere rimesso, in assenza di una precisa norma processuale civile, alla valutazione del singolo giudice nel caso concreto (tra le pronunce più recenti Cass. 5.8.2010, n. 18279; Cass. 8.2.2011, n. 3034);

ritenuto che i capi di prova per interpellato e testi dedotti da parte convenuta siano:

. capi 1,2: inammissibili in quanto generici e valutativi e in ogni caso irrilevanti non avendo i fatti come in essi rappresentati incidenza causale sulla crisi coniugale;

. capi da 4 a 8: in parte non contestati (quanto all'epoca della cessazione della convivenza) e in parte irrilevanti ai fini del presente giudizio, avendo lo stesso convenuto riservato ad altra sede la domanda risarcitoria per i fatti ivi rappresentati che la stessa parte allega essere successivi rispetto alla conoscenza del 'presunto tradimento' che, ove provato, renderebbe privi di efficacia causale sulla crisi coniugale gli avvenimenti ad esso successivi;

ritenuto che anche le istanze di esibizione siano superate dal mancato disconoscimento dei documenti prodotti e che pertanto la causa sia matura per la decisione;



P.Q.M.

rigetta le istanze istruttorie e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza **dell'11.4.2012**
ore 10 (stanza 31218, scala B, piano III).

Si comunichi.

Torino, 17 novembre 2011

Il Giudice
dott.ssa Anna Castellino

IL CASO.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE

SENTENZA	
N°	_____
Fisc. N°	_____
Cron. <input checked="" type="checkbox"/>	_____ /A
Rep. N°	_____ /A

Composto dagli Ill.mi Signori:

Dott. Michela TAMAGNONE
Dott. Anna Giulia MELILLI
Dott. Andrea DE MAGISTRIS
ha pronunciato la seguente

PRESIDENTE
GIUDICE REL.
GIUDICE

- 8 MAR. 2013

SENTENZA

IL CASO .it
nella causa civile iscritta al n. _____ R.G./P
avente per oggetto: **separazione giudiziale**
promossa da:

elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. Lorena Iannuzzi che la rappresenta e difende per procura in atti.

PARTE ATTRICE

contro

elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. Laura Gaetini che lo rappresenta e difende per procura in atti.

PARTE CONVENUTA

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Collegio delli 20.2.2013.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice

Come da foglio a parte allegato al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni definitive del 7.11.2012.

Per parte convenuta

Come da foglio a parte allegato al verbale di udienza di precisazione delle conclusioni definitive del 7.11.2012.

Per il P.M.

Accogliersi la domanda proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente ribadito che la causa è matura per la decisione senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, come analiticamente evidenziato nell'ordinanza del GI datata 17.11.2011 che si condivide ed intende richiamata, nel merito si osserva quanto segue:

La domanda di separazione.

La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all' art. 151 co. 1 c.c.

E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.

La domanda di addebito al marito formulata da parte ricorrente

La domanda è fondata.

La documentazione prodotta in causa (segnatamente in particolare copia cartacea di corrispondenza elettronica nella forma di e.mail e

tabulati telefonici) dimostra l'avvenuta, non equivoca, sussistenza, in costanza di convivenza matrimoniale, di una relazione extraconiugale [redacted] ciò a decorrere quantomeno dal [redacted]. Sussiste altresì in atti una dichiarazione proveniente [redacted] dallo stesso firmata e diretta alla moglie in cui egli dichiara la propria responsabilità della separazione come imputabile al proprio tradimento perdurato per svariati mesi, con ciò la parte ammettendo in fatto la sussistenza, in costanza di matrimonio, di una propria relazione extraconiugale.

Per altro verso, parte convenuta non ha in alcun modo dimostrato che la predetta relazione extraconiugale fosse maturata in una situazione di già avvenuta irreversibile crisi coniugale e che, in altri termini, la relazione stessa sia stata la conseguenza e non la causa di tale crisi. In difetto di qualsiasi elemento fattuale che indichi una progressiva crisi coniugale, l'avvenuta prova, da parte della ricorrente, della relazione extraconiugale del marito induce a ritenere che quest'ultima sia stata la causa determinante ed efficiente della sopravvenuta intollerabilità della convivenza e dunque che l'infedeltà coniugale perpetrata dal marito renda ad esso addebitabile la separazione.

Ribadito, pertanto, che non sono state addotte situazioni di concreta conflittualità e crisi coniugale antecedenti ed indipendenti dalla frequentazione extraconiugale del sig. [redacted] con altra persona e che quindi la relazione extraconiugale deve ritenersi causa determinante la crisi coniugale, deve concludersi che gli elementi di fatto trattati in causa sono tali da attestare che le condotte del marito sopra descritte sono state di per sé la causa unica della crisi coniugale e della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e tali da integrare un comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio. Deve, pertanto, dichiararsi allo stesso addebitabile la separazione.

In sede di precisazioni delle conclusioni definitive non sono state riproposte dalla ricorrente domande a contenuto economico. Non vi è a provvedere in merito all'abitazione ex coniugale stante

l'assenza di figli.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte convenuta, in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito; pertanto il convenuto viene condannato a rifondere la ricorrente delle spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
respinta ogni diversa istanza, anche di natura istruttoria,
in contraddittorio delle parti,

pronuncia la separazione personale dei coniugi
[redacted] ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c.

Dichiara che la separazione è addebitabile al marito.
[redacted]

Così deciso nella Camera di Consiglio della VII sezione civile del
Tribunale di Torino in data 20.2.2013.

IL GIUDICE ESTENSORE
DR. Anna Giulia MELILLI
Anna Julia Melilli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alfonso De Maria
Alfonso De Maria

IL PRESIDENTE
[Signature]

MINUTA CONSEGNATA

In Cancelleria

Il 22/11

Il Cancelliere
[Signature]

TRIBUNALE DI TORINO
Deposito oggi - 8 MAR 2013
IL CANCELLIERE
[Signature]